CAMERA DEI DEPUTATI N. 2270

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SBARBATI

Norme per il conferimento dello *status* di docenti agli assistenti delle Accademie di belle arti

Presentata il 23 marzo 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La figura dell'assistente nelle Accademie di belle arti è cresciuta nel tempo ben al di là dei limiti che imponeva la legge 11 ottobre 1960, n. 1178, ribaditi ancora il 28 settembre 1994 dal parere dal Consiglio di Stato n. 1476, emesso in merito all'applicazione del decreto ministeriale 30 settembre 1993, n. 540, concernente il regolamento recante le norme sui nuovi insegnamenti complementari e la disciplina degli esami nelle Accademie di belle arti, parere che non tiene conto della vaghezza della normativa che ha prodotto, nel tempo, effetti che ora possono ritenersi acquisiti e che vanno salvaguardati proprio perché da tempo operanti.

In tale occasione il Consiglio di Stato non tiene conto dell'evoluzione positiva della figura dell'assistente, non più, di fatto, semplice coadiutore del docente, in ordine allo svolgimento dell'attività didattica, pienamente responsabilizzato quale membro attivo negli organismi collegiali della istituzione scolastica e non tiene conto della compromissione dell'assetto organizzativo consolidatosi, derivante dalle conseguenze della applicazione dei princìpi che ha ripristinato.

Le ordinanze conseguenti emanate dall'Ispettorato istruzione artistica, legano con un forte vincolo di dipendenza il posto alla cattedra, epurano gli organismi collegiali dai rappresentati eletti degli assistenti, negano agli stessi il diritto ad avvalersi di sanciti benefici di legge; in pratica manca solo il ripristino della possibilità, che era concessa ai docenti, di valutare

l'operato degli assistenti, con le conseguenze giuridico-amministrative previste dall'articolo 6 della legge 11 novembre 1960, n. 1178.

Eppure da quel lontano 1960, si erano consolidate situazioni più favorevoli, l'assistente era stato chiamato ad impegni ben più qualificati, sia sul piano dell'assistenza che dell'insegnamento, sia della partecipazione alla programmazione delle attività che alla gestione delle istituzioni.

Non è possibile ridurre una figura come quella dell'assistente, limitandone la presenza sulla base di quanto poteva avere un senso trent'anni fa, appellandosi ad una lettura puramente nominalistica delle attribuzioni e delle competenze oltreché del fatto che se il collegio è dei docenti, chi non è docente non deve più parteciparvi anche se, da tempo, svolge tale funzione.

Lo statuto approvato con regio decreto 25 aprile 1938, n. 742, all'articolo 4, definisce poi le competenze del consiglio dei professori (organismo non previsto dal testo unico approvato con decreto legislativo) che sono, fra l'altro, l'approvazione all'inizio dell'anno scolastico dell'orario di insegnamento e la ripartizione degli alunni nelle classi, la ammissione degli allievi agli esami di promozione o la esclusione degli stessi dalle sessioni di esame, la decisione di provvedimenti disciplinari, tutte cose che possono essere decise anche con il fattivo contributo degli assistenti.

Nel Consiglio di amministrazione la legge cui fare riferimento è la n. 270 del 20 maggio 1982, che all'articolo 10 abroga le norme di assunzione previste dalla legge 11 ottobre 1960, n. 1178, assimilando le due figure: il docente e l'assistente.

Le norme di stato giuridico regolate dai decreti delegati sono identiche per le due figure (articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974).

Non si deve poi dimenticare che le procedure concorsuali sono praticamente identiche sia che riguardino le cattedre che i posti. Si veda il bando dei concorsi ordinari per esami e titoli pubblicato il 21 dicembre 1990 nella *Gazzetta Ufficiale* 4ª serie speciale. Si veda anche il terzo comma dell'articolo 270 del testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994.

Ricordiamo poi che è principio ripreso anche dalla Corte costituzionale, il riconoscimento della funzione ancorché svolta superando i limiti delle « leggi vigenti », per il mantenimento di effetti comunque consolidatisi nel tempi, come prevalente rispetto al recupero della pura regolarità formale di provvedimenti, con il rischio di un probabile diffuso disservizio (Corte di Cassazione sentenza 15-30 dicembre 1989, n. 459).

Il pianista accompagnatore o accompagnatore al pianoforte e l'assistente educatrice nella Accademia di danza non sono figure assimilabili all'assistente delle Accademie di belle arti, gli accompagnatori « svolgendo la propria opera nei limiti delle direttive date dai docenti medesimi e dal direttore » come recita l'articolo 236 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; le assistenti educatrici essendo assimilate al personale educativo dei Convitti nazionali e degli educandati (articolo 264, comma 6, del citato testo unico). La rivendicazione del loro preteso diritto di partecipazione al collegio dei docenti appare quanto mai pretestuosa. Diversa la esigenza che nel consiglio di amministrazione possa essere riconosciuta la necessità che siano rappresentate tutte le componenti attive della Istituzione. È da rilevare poi che il citato parere del Consiglio di Stato azzera anche un altro diritto acquisito.

L'articolo 6 ultimo comma, dell'ordinanza ministeriale del 5 ottobre 1976, afferma: « Ai fini dell'elezione dei componenti del comitato per la valutazione del servizio nei Conservatori di musica, nelle Accademie di belle arti, nell'Accademia nazionale di danza e nell'Accademia nazionale di arte drammatica, l'elettorato attivo e passivo spetta oltre che ai docenti, agli assistenti delle Accademie di belle arti, agli accompagnatori di pianoforte ed ai pianisti accompagnatori ». Indubbiamente nel comitato di valutazione così come previsto dal testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994, non verrebbero adeguatamente tutelati proprio i docenti se

metà dei membri dovessero appartenere a categorie di livello inferiore. La soluzione che si suggerisce di adottare prevede che il Comitato valuti sulla base di documenti acquisiti l'attività didattica, quella di ricerca, il servizio, eccetera, svolti nel periodo per il quale dovrà esprimere un motivato giudizio, evitando formulazioni generiche e riferimenti e fatti non pertinenti, sia che si tratti di valutazione del periodo di prova che di giudizio ai fini della riabilitazione, secondo quanto previsto dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Questa proposta di legge è scaturita dalla necessità di uscire nel più breve tempo possibile dalla situazione di grave turbativa della vita delle istituzioni in oggetto, prodotta dal ripristino di norme riduttive. Conseguentemente la figura dell'assistente va vista, quale componente attiva della vita scolastica che non può essere esclusa dall'esercizio di un potere di programmazione, indirizzo e gestione delle istituzioni stesse, potere già riconosciuto da tempo alle rappresentanze di tutte le componenti interne negli istituti del grado secondario, impegnate nel lavoro didattico.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Agli assistenti delle Accademie di belle arti è conferito la *status* di docenti. Essi possono effettuare supplenze in caso di vacanza dei titolari della cattedra. Rimane attribuita ai titolari della cattedra la responsabilità della elaborazione dei progetti didattici.

ART. 2.

1. Gli assistenti di cui all'articolo 1 partecipano a pieno titolo alle commissioni d'esame.

ART. 3.

1. Agli assistenti delle Accademie di belle arti è riconosciuto il diritto a far parte di tutti gli organismi di programmazione, di gestione e di indirizzo della attività delle istituzioni in oggetto; essi hanno altresì diritto ad esercitare l'elettorato attivo e passivo per la designazione di propri rappresentanti nel consiglio di amministrazione e nel comitato di valutazione.

ART. 4.

1. Qualora, conseguentemente alla nomina in ruolo, sia richiesta la valutazione del servizio degli assistenti relativa al periodo di prova ovvero relativa ai due anni successivi ad un provvedimento disciplinare ai fini della riabilitazione, tale valutazione spetta al comitato di valutazione che considera il servizio svolto in conformità con le leggi vigenti.

2. Avverso la valutazione espressa dal comitato di valutazione è ammesso il ricorso al Ministro della pubblica istruzione che, sentita la competente sezione del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, decide in via definitiva.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2270
Lire 500